

# Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

del 19 dicembre 1975 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 40 della Costituzione federale<sup>1;2</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 1975<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1<sup>4</sup>**          Principio

<sup>1</sup> Gli Svizzeri all'estero esercitano i diritti politici personalmente nel Comune di voto o per corrispondenza. D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale, conformemente all'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>5</sup> sui diritti politici.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Il voto per procura è ammesso in quanto il Cantone in cui si trova il Comune di voto lo preveda.

## **Art. 2**          Definizione

Svizzeri all'estero giusta la presente legge sono gli Svizzeri e le Svizzere non domiciliati in Svizzera e immatricolati presso una rappresentanza svizzera all'estero.

## **Art. 3**          Estensione

<sup>1</sup> Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> L'eleggibilità è determinata secondo l'articolo 143 della Costituzione federale.<sup>8</sup>

RU 1976 1805

<sup>1</sup> [RS 1 3; RU 1966 II 521]

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

<sup>3</sup> FF 1975 I 1281

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

<sup>5</sup> RS 161.1

<sup>6</sup> Per. introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685 5688; FF 2008 3009).

**Art. 4** Esclusione

È escluso dal diritto di voto in materia federale:

- a. chi, secondo il diritto svizzero, è interdetto per infermità o debolezza di mente (art. 369 CC<sup>9</sup>);
- b. chi, per gli stessi motivi, è stato interdetto all'estero, in quanto l'interdizione avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

**Art. 5<sup>10</sup>** Comune di voto

<sup>1</sup> Lo Svizzero all'estero può scegliere il Comune di voto fra quelli d'origine o di precedente domicilio.

<sup>2</sup> ...<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Lo Svizzero all'estero non può cambiare Comune di voto sinché è immatricolato presso la stessa rappresentanza.

**Art. 5a<sup>12</sup>** Iscrizione

<sup>1</sup> Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera.

<sup>2</sup> Sono radiati dal catalogo elettorale se non rinnovano l'iscrizione ogni quattro anni.

**Art. 5b<sup>13</sup>** Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero

<sup>1</sup> Il Cantone stabilisce se il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero è tenuto centralmente dall'amministrazione cantonale o dall'amministrazione della capitale cantonale.

<sup>2</sup> Possono essere tenuti cataloghi decentrati se:

- a. sono armonizzati nell'intero Cantone e gestiti elettronicamente; o
- b. i dati sono trasmessi periodicamente per via elettronica a un catalogo elettorale centrale degli Svizzeri all'estero.

<sup>9</sup> RS 210

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

<sup>11</sup> Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635 4637; FF 2006 4815).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635 4637; FF 2006 4815).

**Art. 6** Ricorsi

Ai ricorsi contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale o contro quelle della Cancelleria federale si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 7** Diritto applicabile

<sup>1</sup> Per i diritti politici in materia cantonale e comunale, in particolare per la partecipazione all'elezione del Consiglio degli Stati, è riservato il diritto cantonale.

<sup>2</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all'estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

**Art. 7a<sup>14</sup>** Aiuti finanziari

<sup>1</sup> La Confederazione può sostenere le organizzazioni e le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera.

<sup>2</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, concede segnatamente aiuti finanziari:

- a. all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, per tutelare gli interessi degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità e del Parlamento e per promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera;
- b. alla «Gazzetta svizzera», per l'informazione degli Svizzeri all'estero.

<sup>3</sup> La Confederazione può promuovere altre misure atte ad avvicinare gli Svizzeri all'estero alle istituzioni e alla vita politica svizzera e ad agevolare l'esercizio dei diritti politici.

**Art. 8** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>2</sup> Esso determina i casi in cui si può prescindere dall'immatricolazione e addurre in altro modo la prova del domicilio all'estero.

<sup>3</sup> Le disposizioni cantionali d'esecuzione richiedono per essere valide l'approvazione della Confederazione.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Introdotta dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2009 sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5685 5688; FF **2008** 3009).

<sup>15</sup> Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU **1988** 353; FF **1987** II 709, III 73). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1991** 2388 2390; FF **1990** III 393).

**Art. 9**            Disposizione finale

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1977<sup>16</sup>

<sup>16</sup> DCF del 25 ago. 1976 (RU **1976** 1808).